

ARCHIVISTICA

NOZIONI GENERALI



Le ricerche dell'archeologia e delle altre scienze storiche attestano il bisogno, sentito in ogni età, di esprimere il pensiero non solamente colla voce, ma ancora collo scritto, e di tramandarlo nel tempo e nello spazio.

Di questa asserzione sono la prova più evidente le misteriose incisioni e i graffiti delle epoche preistoriche; i disegni delle oscure civiltà americane; la parete marmorea di Behistān il monumentum ancyrānum, nonché le laminette hittiti e i caratteri cuneiformi, i geroglifi egizi e i libri dell'estremo oriente, le iscrizioni doliari, i caratteri runici della pietra di Skartha e le scritture dell'evo medio e del moderno.

Monumentum, da *monère*, ammonire, ricordare; *documentum*, da *docère*, insegnare, chiamarono i Romani quell'espressione, quel ricordo: e monumento e documento diciamo noi, loro figli.

MATERIE SCRITTORIE. — Ma se le prime genti incisero faticosamente i loro caratteri su materia immobile in eterno, quali le pareti delle rupi selvagge, le seguenti servironsi gradatamente di altre materie scritte, sempre disagevoli, sia pure, ma più comuni, più trattabili: quali i laterizi che ricoprono la Mesopotamia; quali i metalli, dalla cui fusione ricavavansi quelle tavole, *tabulae*, dalle quali collo stesso nome estraevansi copia delle attestazioni più solenni. In progresso di tempo, le ulteriori generazioni si appigliarono a sostanze, fossero pure più fragili, ma meglio rispondenti all'attività sempre più febbrile che veniva impossessandosi della umanità.

Così, riservando ancora la pietra e i metalli, e, vuoi anche, l'avorio, alle occasioni e agli scopi di grande apparato, la civiltà prescelse per gli usi comuni le foglie d'albero, dalle quali, nel linguaggio librario, è derivato il vocabolo *foglio*; il tronco stesso di quegli alberi,

o *caudex* donde *codex*, *codice*; le cortecce delle piante, che coi propri strati diedero nome al *liber* e al nostro *libro*; quindi, l'intreccio di parti scelte di foglie del *papyrus*, cioè *papiro*, progenitore del francese e tedesco *papier*, dello spagnuolo *papel* e dell'inglese *paper*; ovvero ancora, le pelli animali, che distese erano *membranae*, dette poi particolarmente *pergamene*, o accartocciate, *volumen* cioè *volume*; infine, l'impasto di stracci, e, oggi, di legno, che, per essere l'ultimo venuto, prese presso i vari popoli ad imprestito il nome da materia o da uso più confacente, e che noi chiamiamo *carta*, mentre i francesi e i tedeschi lo dicono *papier* e gli inglesi, *paper*.

NOMENCLATURA; IMPRECISIONE DELLA MEDESIMA. — Senonchè, se queste ultime locuzioni indicano già un diverso modo di esprimere la medesima cosa presso i popoli, noi vediamo, in seguito, questa diversità farsi larga strada anche presso uno solo e stesso popolo per l'indeterminatezza, colla quale furono adoperate non più per esprimere il senso originale della parola, ma un concetto più ampio, che indicasse col tutto una parte soltanto di esso, cioè la redazione vergata su quel tutto, l'uso, al quale quel tutto doveva servire. L'eccessiva ampiezza data a diverse di quelle parole è l'origine di quella imprecisione di terminologia che da per tutto, ancora oggi, impera, e che, invano sinora, gli scienziati hanno tentato di ridurre e fissare o, come direbbero gli anglo-sassoni, di standardizzare.

Siccome però, tale imprecisione è facile causa di equivoci, occorre, anzi tutto, rilevare ch'essa trova un'altra ragione di persistere nell'uso, che altre discipline, come la paleografia, la diplomatica, la giurisprudenza, la storia, ecc. fanno degli stessi vocaboli, quantunque vi diano un senso non sempre uguale a quello attribuito ad essi nella disciplina della quale trattiamo.

Monumento e tavola sono voci ormai passate presso di noi quasi assolutamente ad altre dottrine; foglio e carta hanno assunto il senso generale di scritto, come il *paper* e il *papel*. Non bastando, però, quelle voci, diciamo così, primordiali, alle varie accezioni dei materiali ai quali si riferivano, quando crebbe la produzione degli scritti, altre se ne aggiunsero in prosieguo, che indicassero speciali proprietà di quei materiali. Ai giorni nostri il vorticoso progresso delle scienze ha resa addirittura soverchiante quella produzione, e, resane, pertanto, necessaria la distinzione.

Abbiamo così le *scritture*, espressione generale per indicare qualunque cosa si scriva senza annettervi il benché minimo carattere di autenticità; gli *atti* e i *documenti*, ossia scritti di maggiore interesse,

degni di essere conservati e perciò costituenti la massa delle memorie, sino a noi pervenute.

Scritture, atti, documenti sono *sciolti*, *infilzati* o *cuciti*. *Sciolte*, vale a dire non legate, volanti, sono la pergamene e possono essere tutti gli altri scritti. Siccome, però, il numero loro è ragguardevole, così si ammucciano in *fasci* o *mazzi* (fr. *liasses*, sp. *legajo*, ingl. *bundle*, *fastening*, ted. *bündel*), vale a dire, in quantità più o meno grandi legate insieme con legaccio o spago e di peso tale da essere portato facilmente dall'uomo.

Quando la raccolta in fascio si faccia senza riguardo all'argomento trattato negli atti, abbiamo quello che diciamo una *miscellanea*; che materialmente può essere sciolta o cucita insieme.

Quando invece gli atti raccolti si riferiscano tutti allo stesso oggetto, abbiamo il *fascicolo* (fr. *dossier*), che può anche assumere le proporzioni di uno o più fasci. Il fascicolo, secondo una definizione ufficiale⁽¹⁾, è, dunque, la «riunione ordinata per data e per numero degli atti ricevuti e spediti pel medesimo affare».

Il fascicolo è rinchiuso in una coperta o camicia di carta resistente, sulla quale sono descritti gli atti inseritivi. Propriamente *inserto* sarebbe un manipolo di atti da introdurre in una quantità maggiore, alla quale appartengono i detti atti; ma, per estensione, si dà frequentemente questo nome anche al fascicolo: sulla cui coperta, però, non sono indicati se non il titolo e le date dell'affare compresi.

Il fascio e il mazzo sono spesso sprovvisti di una vera coperta; o, se ne sono provvisti, questa consiste in un foglio o un mezzo foglio di carta, sulla cui facciata anteriore è notato il titolo, o il numero del fascio stesso. Non sono, però, infrequenti le prove di maggior cura, posta alla conservazione degli atti che contengono; prove che consistono nel rinchiudere la raccolta fra due materie più resistenti come cartoni, tavolette di legno o di metallo ec.

Ma, anche con ciò, gli orli degli atti sono esposti alla polvere, e agli altri eventuali rischi.

Per premunirli contro questi ultimi adoperasi talora la carta da involgere e racchiudesi in essa così il fascicolo o l'inserto, come il fascio o il mazzo. L'involto, che ne risulta, dicesi rispettivamente *incartamento* e *pacco* (fr. *paquet*, *farde*; ingl. *parcel*). Ma conviene avvertire che impropriamente la voce incartamento è anche essa adoperata di frequente ad indicare il fascicolo e l'inserto.

⁽¹⁾ R. D. 25 gennaio 1900, n.° 35, che approva il Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali, art. 34.

Se invece di coperta o di carta da involgere si adoperano custodie di cartone o di legno e metallo, aperte ai lati o chiuse con tela o anche con coperchi e fermagli, si hanno le *buste*, che tengono ferme fra le loro pareti le scritture a mezzo di due o quattro o sei legacci fissi, che si allacciano (fr. *cartons*), ovvero le *cassette* (fr. *layettes*; ingl. *boxes, chests*), i cestini (fr. *paniers*; ingl. *hamper*). Dall'uso di questi cestini (ingl. *hamper*) deriva il nome di *hanaper* dato allo Scacchiere, alla tesoreria in Inghilterra. Da noi e da per tutto dalla forma di quelle custodie di atti derivarono i nomi dati a intere serie di atti, che in origine erano rinchiusi in essi. Basterà che noi rammentiamo le *tasche* di Parma, i *sacchi* di Venezia. Il prof. Jenkinson riferisce un appunto del secolo XIV unito ad un documento frammentario del Winchester College ove è scritto: «in hoc sacculo continetur carta R. Dei gracia regis Anglie . . . cum partibus minutis sigilli regis confracti, et carta est in parte putrefacta quo minus legi possit» ⁽¹⁾.

Anzichè sciolti, gli atti possono essere stati, sin dall'origine o meglio, sin dal momento, in cui le disposizioni in essi contenute ebbero pieno effetto, *infilzati* o *infilati*, vale a dire attraversati e fermati a un punteruolo, che tutti li tenesse uniti. Questa operazione era particolarmente riservata agli atti finanziari e giudiziari, che dalle parti venissero presentati agli uffici pubblici sia per qualche pagamento, sia per qualche procedimento. Il punteruolo o spillo era talvolta fisso sul desco del pubblico funzionario e riceveva l'infilamento delle carte sino a che fosse tutta coperta la sua lunghezza o sino alla cessazione dell'ufficio di quel funzionario. Gli atti erano quindi sfilati e legati entro cartoni o cuciti entro busta, venendo a costituire quello che si disse e dice tuttora in senso proprio una *filza* (ingl. *file*) che lascia travedere ancora il foro del punteruolo. Tal'altra volta, il punteruolo non serviva se non da capo a uno spago o a una striscia di cuoio, alla quale infilavansi gli atti sino a costituirne uno di quei grappoli, che propriamente diconsi ancora *filze* e sono in vario numero sino a noi pervenuti. Per estensione, la voce *filza* fu impropriamente data a fasci di atti sciolti, che avrebbero in origine dovuto essere infilati; non erano stati invece se non cuciti insieme.

Finalmente, gli atti si presentano, per la lunghezza del testo contenutovi, in gruppi di quattro, cinque, sei fogli di carta *cuciti* insieme.

⁽¹⁾HILARY JENKINSON, *A manual of archive administration including the problems of war archives and archive making* (Carnegie endowment for international peace). Oxford, Clarendon Press, 1922, pag. 54 nota 2.

Abbiamo allora i *quaderni*, *quinterni* ec. (fr. *cahier*; sp. *cuaderno*; ingl. *quarter-quire*).

Quando il testo occupa più quaderni cuciti insieme nasce il *codice*, il *volume*, il *libro*; ma il *codice* contiene d'ordinario un testo manoscritto più solenne, legale, religioso, letterario che sia; mentre il *volume* e il *libro* contengono un testo più corrente, e in linguaggio librario sono scesi a indicare parti di una pubblicazione. A differenza, però, delle buste, dei fasci, delle filze, essi tutti non contengono se non atti ricopiati, registrati in essi e spesso non sono messi insieme e cuciti se non dopo che fu completata questa copia, questa registrazione: così i volumi, nei quali furon trascritti la corrispondenza e gli atti della Cancelleria apostolica, che costituiscono dal 1198 ad oggi la celebratissima serie dei Registri pontificii; così i libri del Concistoro della Repubblica di Siena, che quasi ininterrottamente vanno dal 1228 al 1808; così i Capitoli e le Provvisioni della Repubblica Fiorentina, i Registri angioni, ec. ec., i quali tutti dalla trascrizione, dalla registrazione, che in essi si operava, assumono quel nome speciale di *Registri*, sotto il quale sono ormai noti.

Quella registrazione o trascrizione presuppone l'esistenza di atti precedenti, cioè di *minute* o *bozze* (fr. *minutes*, *brouillons*; ingl. *draughts*) sottopostevi; né si applica se non ad atti pubblici. In Francia, dette minute di ufficio, segnatamente se antiche, dicevansi pure *archives*: donde in Inghilterra derivò il nome di *archive*, dato agli atti ufficiali in genere, mentre i documenti di prova vi si dicono ancora *muniments*, dal latino *munimen*, *munimina*, derivato da *munire*, fortificare.

La minuta costituirebbe veramente il primo getto dell'atto; ma siccome è soggetta a correzioni, ad ampliamenti e restrizioni, né sempre si presenta in maniera da conoscere il testo dell'atto senza che sorga dubbio in proposito, si usa considerare come *originale* la forma perfetta assunta dall'atto dopo la definitiva approvazione della minuta, la sua trascrizione a pulito, e la corroborazione mediante la sottoscrizione autografa dell'autorità, che abbia competenza a redigerla.

Quest'originale, ai giorni nostri, non è più necessariamente manoscritto. Per esempio, l'originale dei Codici è stampato, ma sottoscritto dal Re e dal Ministro responsabile; gli appalti e molti allegati ai decreti reali sono spesso stampati, ma sottoscritti, d'ordine del Re, dal Ministro competente.

D'altra parte l'introduzione della macchina da scrivere nell'uso corrente e la convenienza, che l'atto sia scritto in maniera leggibile e quindi non rubi colla cachigrafia odierna quel tanto di tempo utile alla trattazione degli affari, hanno ammesso la scrittura a macchina, la

dattilografia, nella redazione dell'originale, che assume la sua forma perfetta colla sottoscrizione autografa dell'autorità suddetta. Tuttavia, l'uso della dattilografia non può estendersi ad ogni specie di originali. Gli atti organici, costitutivi, i trattati solenni, i decreti reali, i contratti, molte delle sentenze ec. ec. continuano ad essere scritti a mano esclusivamente.

Privo della corroborazione autografa, ovvero con una sottoscrizione non autografa apposta ove cadeva quella autografa, l'atto non è più *originale*, ma, se posteriore ad esso, semplicemente una *copia* dell'originale.

Mentre l'originale è unico; e quando non lo sia, non può presumersi redatto in più esemplari se questa particolarità non sia tassativamente espressa; la copia può esser ripetuta a piacimento: il che le fa perdere ogni valore, che non sia di mera notizia, di fronte all'originale, e vieta che si possano ricavare altre copie da copie, mentre esiste l'originale. Tuttavia, la copia estratta dall'originale che lo riproduca senza cambiamento né interpolazione alcuna, acquista il valore dell'originale quando sia dichiarata *autentica, conforme all'originale*.

Come l'originale, così la copia può essere manoscritta o dattilografata, o stampata o riprodotta con qualsiasi altro mezzo meccanico, compresa la fotografia nelle sue varie applicazioni, specialmente quando debba moltiplicarsi in gran numero, come, per esempio, nel caso delle circolari. Coi mezzi moderni, essa è spesso contemporanea all'originale, poiché si batte insieme con questo e ne differenzia soltanto pel particolare che questo reca la sottoscrizione autografa, essa la riproduce semplicemente.

Ma fotografia, stampa, riproduzione, ciclostile, mimeografo, opalografo ec., compariscono, come è ovvio, soltanto ai giorni nostri nella moltiplicazione delle copie. Ai giorni nostri, parimente, compariscono altre forme di atti, ignote ancora mezzo secolo addietro, particolarmente sotto la figura dell'originale.

Oggi, nella trattazione degli affari in generale, e qualche volta già in quella degli affari pubblici, si sono introdotte forme diverse, suggerite o meglio imposte dalla febbre che si è impossessata degli uomini d'affari e anche degli impiegati, dal perfezionamento dei mezzi di comunicazione. E già i codici di commercio ne tengono conto e concedono il riconoscimento ufficiale alle lettere, ai conteggi, alle girate, alle cambiali, ai bordereaux ec.; mentre nell'amministrazione, se non tutte, parecchie hanno fatto capolino.

Così la *lettera postale* ha acquistato sempre maggiore importanza

per l'estendersi delle facilitazioni postali. Se fa testo in commercio, non può negarsi che anche antecedentemente come *dispaccio*, come *missiva*, avesse gran valore, quantunque più rara, più solenne, più comprensiva. La lettera d'oggi, però, non si riconnette al dispaccio antico, ma alla lettera commerciale del XIII secolo e seguenti. Essa infatti in brevi tratti parla di diversi argomenti frammischiando affari confidenziali con altri in genere e creando una confusione deplorevole. Il dispaccio antico, come sarebbe necessario continuasse ad essere osservato, non trattava se non di un solo o di pochissimi argomenti senza mai tramezzare le cose pubbliche colle private. Ma, ciò nondimeno, non sappiamo tacere che i particolari, i sentimenti, l'aneddoto ec. si trovano sempre esclusivamente nella lettera confidenziale; e che questa pertanto è sempre preziosissima nella riproduzione di un quadro della vita, nella ricerca di ragioni, nell'indagine sopra un carattere ec. Non va mischiata col dispaccio; ma non ne deve mai stare molto lontano.

La lettera postale oggi si è a sua volta frantumata in scritti più brevi, ma talvolta non meno interessanti: quali la *cartolina postale*, proposta dallo Stephan di Berlino nel 1865, applicata nel 1869 dal viennese Emanuele Hermann, il *biglietto espresso, di servizio* ec., il *cartoncino*, il *biglietto da visita*, la *cartolina illustrata* (1889) ec. tutti scritti, come la lettera, a mano o a macchina.

Più brevemente ancora essa è stata sostituita dalle frasi mozzate, ellittiche, a sbalzi che l'energia elettrica tramanda sia con filo, sia senza filo per mezzo del telegrafo o del radiografo. I *telegrammi*, battuti coi vari alfabeti telegrafici (1844), i *fonogrammi* (1878), i *radiogrammi* entrano sempre maggiormente sia nella corrispondenza, sia nella emanazione di ordini o d'istruzioni. Può, anzi, dirsi che la trattazione degli affari commerciali e di quelli pubblici per la massima parte avvenga oggi per quel mezzo.

E poiché questo mezzo potrebbe facilmente disperdersi, confondersi, per la forma di foglio sciolto, sotto la quale si presenta, non è mai a sufficienza raccomandabile al mittente e al destinatario di curarne l'immediata riproduzione in appositi registri di carta velina che ne conservino la serie.

Ma telegrammi e radiogrammi presuppongono sempre ancora una minuta, un modulo scritto. Per sollecitare ancora la trattazione degli affari il progresso ha addirittura abolito la scrittura ed ha riconosciuto come identiche alle lettere le *telefonate* (1877), le *interviste personali*, gli *ordini a voce*. Essi sfuggono alla registrazione quale l'intendiamo ai giorni nostri; ma tempo non tarderà a venire che per le più importanti si userà registrarle col *grammofono* e riprodurle col *cinema-*

tografo, o altro ritrovato scientifico, affinché la memoria non ne svanisca. Intanto sarebbe opportuno che ogni ufficio, che se ne giovasse, procurasse di appuntarle e trascriverle, facendo apporre un qualche segno di autenticazione da chi abbia autorità a rilasciarlo.

Però già da tempo è invalso l'uso di fermare la parola sulla carta, segnatamente nella trattazione degli affari commerciali, nelle relazioni giornalistiche ec. colla *stenografia* sia per rapidità sia per ricordo: e parecchie minute sono già dettate anziché scritte e colte con tal mezzo, ma poi tradotte in caratteri correnti. Questa traduzione si impone sempre per tutti gli atti stenografati e converrà sempre unire la traduzione al testo stenografato poiché non tutti gli uomini conoscono la stenografia né tutti i sistemi stenografici sono uguali.

Rispetto al formato e alla raffigurazione assunti da quell'atto, è d'uopo osservare, ancora, ch'esso non compare sempre nelle misure, sotto le quali siamo avvezzi a considerarlo. Occupa talvolta la superficie di parecchi fogli di carta, dando al foglio il valore che vi danno i fabbricanti di carta. Ciò avviene quando, invece di scritte, contenga particolarmente disegni topografici, architettonici, geometrici, meccanici ovvero lunghe esposizioni di fatti e di dati, ec. Allora, si presenta, sia disteso, sia ripiegato, sia arrotolato. In quest'ultimo caso, ch'è, per comodità, il più frequente, il *rotolo* è sciolto o rinchiuso in una custodia di cartone o di metallo. Tali sono le *mappe*, le *piante*, i *disegni*, ec., i *rotoli* delle castellanie di Savoia o del Trésor des chartes, ec. E anche essi si distinguono in originali e in copie.

RIUNIONE DEGLI ATTI. — Col crescere dei negozi e della materia scrittoria, il numero degli atti, qualunque forma e denominazione assumano, si moltiplica in maniera impressionante. Essi si accumulano; ma pel fatto stesso che i negozi non si esauriscono con un foglio di carta soltanto, accumulandosi, assumono di frequente un certo ordine, che vuole che tutte le carte relative allo stesso negozio, vergate per quel negozio entro determinati limiti di tempo, vadano insieme. Tutti questi atti messi insieme costituiscono l'*affare*, la *pratica*. E, poiché l'attività dell'ente, che l'ha trattato, non si è limitata a quel solo *affare*, ma ne ha trattati anche diversi altri, questi altri si avvicinano, si uniscono al primo per costituire l'insieme dei negozi, intorno ai quali si è esercitata l'attività dell'ente. Questo insieme è organico; ed è autonomo entro i limiti fissatigli dalle leggi, che reggono l'ente; è indipendente se si svolga al centro dell'ente, né riconosca altra autorità oltre alla legge; rappresenta l'autorità superiore e ne esercita parzialmente le funzioni se stia alla periferia. Si scompone in tante *serie* quante

siano le quantità degli affari trattati, e nel suo complesso assume presso di noi il nome di *archivio*, presso i francesi e i loro derivati, quello di *fondo*. Il Jenkinson preferisce chiamarlo *gruppo* archivistico.

Noi possiamo quindi avere l'archivio del Ministero delle finanze al centro, l'archivio dell'intendenza di finanza, l'archivio degli uffici esecutivi di finanza ec. alla periferia.

Questo *archivio* non è opera dell'individuo: perché, checché si sostenga, questi vive alla giornata, incurante del passato non meno che dell'avvenire, e perciò si sente oppresso dall'ingombro, che gli recano quegli atti, e procura di liberarsene al più presto. La collettività, invece, per spirito di conservazione, ravvisa in quegli atti come l'anello di congiunzione fra il passato e l'avvenire, ne prende cura e li conserva per scoprire come, attraverso l'attività, della quale fanno fede, la civiltà si sia manifestata e lasci presumere il modo, col quale si manifesterà in futuro.

ETIMOLOGIA DELLA VOCE ARCHIVIO. — Donde la voce *archivio* sia derivata è stato sino anche troppo discusso. Parecchi eruditi si lasciarono fuorviare dal senso di due vocaboli greci: ognuno dei quali, però, ha un riscontro più o meno preciso nelle funzioni generali e particolari dell'istituto, al quale si riferiscono.

L'opinione, più logicamente e scientificamente ammessa, fa discendere il vocabolo *archivio*, non già dal verbo *ἀρκεῖν*, che significa resistere, proteggere, ma dal sostantivo *ἀρχεῖον*, che indica il palazzo del magistrato, la curia: ove era naturale che, accanto all'*ἄρχων*, cioè a colui che comanda, fossero gli atti, emanati da lui.

Il luogo, ove questi atti erano deposti, dicevasi *γραμματο-φυλάκιον* ovvero *χαρτο-φυλάκιον*; e *χαρτοφύλαξ*, il custode di essi, bibliotecario ed archivista forse insieme, come, più tardi, quel *Georgios cartofilace*, il quale, nella tredicesima seduta del sesto concilio costantinopolitano (a. 680 d. C.) lesse una intera lista di scritti monoteliti, conservati nella biblioteca patriarcale di Costantinopoli (¹).

Da quella voce, prendendo il tutto per la parte, deriva il vocabolo latino *arcivum*, *archivum*, *archivium* per indicare così il locale, come la suppellettile quasi a giustificare la confusione, che parecchi fanno oggi ancora, del contenente col contenuto.

Ma, presso i Romani non fu quello il solo appellativo, sotto il quale fosse conosciuto quell'istituto. Esso fu ancora detto: *grapha-*

(¹) KRUMBACHER, *Geschichte von byzantinischen Litteratur*, 2.° Aufl. Munich, 1897.

rium, cartothesium, chartaceum, chartarium publicum, sacrarium, sanctuarium, scrinium, tablinum, tabularium, ec. Tertulliano e altri, però, preferiscono chiamarlo *archivum*; e noi e gli spagnoli e i tedeschi lo chiamiamo rispettivamente *archivio* e *archivo*, *archiv*, al singolare; i francesi, *archives* al plurale collettivo che ricorda la riunione delle minute ufficiali già accennate.

I mobili, poi, che servivano alla custodia degli atti, dalla sicurezza ch'essi infondevano a tale custodia e che era espressa dal verbo *ἀρκεῖν*, donde *arcere*, *arx* e l'italiana *arce*, assunsero spesso la denominazione di arche, donde *archarium* e *armarium*: nomi estesi di frequente, e, per esempio, da Cassiodoro, anche al deposito tutto quanto, tanto per accrescere la confusione derivante dal ricordato verbo greco.

DEFINIZIONI VARIE DELL'ARCHIVIO. — Dalle particolarità della etimologia è nata la diversità delle definizioni date dell'istituto, al quale si riferisce.

Rari sono, nella letteratura relativa, coloro i quali si siano astenuti dalla definizione dell'archivio. I rimanenti si sono espressi in proposito in tal modo che non può del tutto soddisfarci.

Ed invero: taluni confondono il contenente col contenuto, come abbiamo già accennato. L'uno e l'altro di questi elementi dovevano giustamente essere messi in evidenza: ma poiché circostanze e convenienze, che non hanno che fare col contenuto, possono indurre a cambiare, modificare, trasferire, ec., il contenente, senza riguardo al contenuto, non può riconoscersi in tale contenente quel carattere di stabilità, del quale soltanto può e devesi tener conto nell'atto di definire un istituto.

Il contenuto, invece, qualunque sia il vaso, che lo racchiuda, è sempre lo stesso, conserva sempre la stessa inalterabilità, la stessa stabilità attraverso il tempo e lo spazio; e ci offre, pertanto, l'unica base sulla quale poggiare la nostra definizione e la nostra dottrina.

Altri, pur scendendo nel merito, si esprimono in tal modo da generare il dubbio, che non abbraccino tutta la vastità del campo, sul quale effettivamente si estende quell'istituto; e ne danno pertanto una definizione incompleta.

Altri restringono eccessivamente la funzione dell'archivio.

Ultimi, infine, vengono coloro i quali si esprimono in modo vago, incerto, sì da redigere una definizione adattabile non solamente agli archivi, ma a qualsiasi consimile istituto, come a collezioni di autografi, a musei, ec. ec.

Senza riportarle tutte, basti riferire le opinioni, che hanno maggior seguito, per convincersi della nostra asserzione.

Lo Zinkernagel ⁽¹⁾ ritiene che l' «archivio sia una ordinata raccolta di scritture concernenti i privilegi e l'organizzazione di uno Stato, fatta sotto la vigilanza del governo di questo Stato. È semplice ufficio di registratura la stessa raccolta di siffatte scritture, fatta da un collegio e da una corporazione».

Questa definizione non è esente da pecche, in quanto limita eccessivamente il campo, entro il quale si raccolgono gli atti dell'archivio. Cade inoltre nell'errore di ritenere che archivio non sia la raccolta degli atti di un ente diverso dallo Stato; e in quello di non reputare archivio quella parte di esso, che si viene formando giornalmente, di credere che l'ufficio di registratura sia cosa del tutto differente dall'archivio, come se la registrazione e spedizione delle pratiche in arrivo o in partenza fosse funzione del tutto distaccata da quella della distribuzione e conservazione delle medesime.

Lo Zinkernagel scriveva nell'anno 1800 in punto. Sventuratamente, oltre un secolo dopo di lui, persiste l'idea che l'archivio corrente non abbia che fare coll'archivio, diciamo così, storico; che l'ufficio di protocollo non faccia parte dell'archivio in generale; e si discute con discreta prosopopea se si debba scindere l'archivio in due parti: delle quali l'una si preoccupi degli atti anteriori ad una certa data, l'altra di quelli della giornata. In conseguenza, si propongono diversi trattamenti per l'uno e per l'altro, per la suppellettile dei medesimi, per il personale addettovi. Sono elucubrazioni, anche se dettate da benevolo interessamento, reazionarie e incompetenti, che dimostrano nei loro autori una insufficiente nozione di quel che sia un archivio.

Il Bachmann ⁽¹⁾ asserisce che l'«archivio è il tesoro del principe, ove ne sono custoditi gli atti più importanti, utili e preziosi, concernenti la dinastia, le sue dignità e autorità, i suoi interessi, feudi e popoli».

Anche qui vediamo trascurato tutto l'elemento archivistico che non sia dinastico, seppure ammettiamo che rientrano in quella enunciazione gli atti delle amministrazioni varie dello Stato, oltre a quelli personali del principe. L'autore è talmente imbevuto delle teorie po-

⁽¹⁾ ZINKERNAGEL KARL F. B., *Handbuch für angehende Archivare und Registratoren Noerdlingen*, Beck, 1800.

⁽¹⁾BACHMANN, *Ueber Archive; deren Natur und Eigenschaften, Einrichtung und Benützung*. Amberg u. Sulzbach, 1801.

litiche vigenti al suo tempo, che non sa concepire come quelle scritture possano servire ad altri che al principe, allo Stato, per esempio, ai cittadini, agli studî.

Secondo H. A. Erhard ⁽¹⁾ l'archivio è una raccolta di scritture «fatta in servizio dell'amministrazione, segreta e utile alle relazioni storiche».

Questa definizione è peggiore delle precedenti, perché oltre all'esprimere un concetto eccessivamente ristretto, sembra ignorare che gli atti di un archivio servono bensì ad uno Stato, ma possono pur giovare ai privati cittadini in genere e in ispecie; non sono più segreti da quando cessò l'assolutismo; e giovano ad ogni specie di ricerche culturali.

In Francia, il Richou ⁽²⁾ ritiene che «s'indicano col nome di archivi i depositi di titoli e documenti di ogni sorta, che possano interessare i diritti dei pubblici stabilimenti ed i privati».

Questo Autore sottintende o trascura una delle funzioni più importanti dell'archivio, cioè quella culturale. Inoltre la sua definizione è poco precisa; e, quantunque sostenga che i documenti di ogni sorta possono far parte dell'archivio, non dice che cosa intenda con tale espressione né se né come quei documenti debbano acquistare indiscutibile fede di fronte al popolo, ovvero se ne possano fare a meno.

Carlo V. Langlois ⁽³⁾ scrive, a sua volta, «s'intendono sotto il nome di archivi i depositi di titoli e documenti autentici di ogni sorta interessanti uno Stato, una provincia, una città, un istituto pubblico o privato, una società o un privato».

Questo autore rimedia al difetto rilevato nel precedente; ma avremmo desiderato trovare nella sua definizione l'indicazione del modo, col quale, e del tempo, durante il quale, quei titoli e documenti si siano raccolti per acquistare il carattere di autenticità attribuitovi. Senza una tale indicazione, nulla vieta di considerare come archivio, nel senso che intendiamo noi, per esempio un museo del Risorgimento o della guerra mondiale, una collezione di autografi, ec., che spesso, per non dire sempre, posseggono atti autentici interessanti tutti gli enti sum-

⁽¹⁾ ERHARD H. A., *Ideen zur wissenschaftlichen Begründung mid Gestaltung des Archiwesen* nella *Zeitschrift für Archiv Kunde und Geschichte*, edita da L. F. Hoefler, H. A. Erhard, F. L. von Medem, Hamburg, 1834-1836.

⁽²⁾ RICHOU, *Traité historique et pratique des archives publiques*. Paris, 1683, p. 3.

⁽³⁾ LANGLOIS C. V., *La science des archives, nella Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées*. Paris, Welter, 1895, fasc. I, n.° 1, p. 7.

menzionati. Avremmo, altresì, desiderato una spiegazione più chiara di quel che intenda per autenticità e per interesse, sicché la definizione avesse compreso specificatamente anche la funzione culturale, propria anche degli archivi.

Da noi, il Sebastiani ⁽¹⁾ afferma che l'archivio è «una raccolta ordinata di documenti a scopo di amministrazione nel senso più lato, esistente o esistita, e che perciò possono emanare sia da una magistratura, sia da un ufficio pubblico o privato».

Non sappiamo se sotto l'espressione: amministrazione nel senso più lato, rientri anche la funzione culturale più volte ricordata. Non crediamo poi che la formula nella sua prima parte sia molto felice e chiara per indicare insieme, da un lato, lo scopo al quale deve servire la raccolta dei documenti, dall'altro, la derivazione di questi documenti da un'amministrazione esistente o esistita. Osserviamo ancora che non è detto quale fede si debba riporre in quei documenti. Il Sebastiani ha però il merito di aver fra i primi, accennato alla necessità che la raccolta sia ordinata.

Il Taddei ⁽²⁾ opina che l'archivio sia «il luogo, ove si custodiscono bene ordinati i grandi depositi di titoli, atti, scritture e, in generale, tutti i documenti, aventi carattere autentico, appartenenti ad una amministrazione pubblica o privata».

Confonde, pertanto, il contenente col contenuto; non dice neppure egli a che debbono servire quegli atti; sembra ignorare che anche un modesto deposito di atti può assumere il nome di archivio, come pure che sia necessario indicare come si sia costituito il deposito per meritare la fede pubblica, e che infine gli archivi contengono spesso anche copie, duplicati, stampe che non pertanto sono meno autorevoli.

L' Holtzinger ⁽³⁾ ritiene che l'archivio sia «una raccolta sistematicamente ordinata, in massima parte, di scritture ufficiali di ogni sorta, provenienti dal passato e serventi ad un fine positivo permanente».

Per accedere a questa definizione avremmo voluto che essa non

⁽¹⁾ SEBASTIANI EZIO, *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, est. dalla Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. XXXVII, fasc. I - IV. Torino, Bocca, 1904, p. 10.

⁽²⁾ TADDEI P., *L'archivista: manuale teorico-pratico*. Milano, Hoepli, 1906, p. 3.

⁽³⁾ HOLTZINGER GEORG, *Handbuch der Registratur und Archivwissenschaft*. Leipzig, Weber, 1908, p. 115.

avesse lasciato sussistere il dubbio che la raccolta sistematica fosse stata fatta da altri che non dall'amministrazione, da cui provengono le scritture, vale a dire, il dubbio di trovarci di fronte a una semplice collezione senza carattere giuridico e in cui non abbiano parte gli elementi culturali tante volte ricordati.

Gli archivisti olandesi Muller, Feith e Fruin ⁽¹⁾ riferiscono l'opinione del Wackernagel; secondo il quale «l'archivio è la raccolta dei documenti scritti, che si formarono mediante l'amministrazione pubblica e agli scopi di essa, come pure di quelli che si formarono mediante una privata amministrazione e agli scopi di essa, ma che per il passaggio di questa allo Stato hanno più tardi assunto carattere pubblico».

Questa definizione non concepisce dunque l'idea di un archivio che non sia pubblico e limita pertanto il concetto che si debba avere in generale dell'archivio; non ricorda che gli archivi possono pur contenere stampati; e che non basta dire che la raccolta fu fatta mediante l'amministrazione pubblica ma che si deve aggiungere il concetto della autenticità di quei documenti, perché nulla vieta all'amministrazione pubblica di raccogliere atti scritti quali si siano, una collezione, per esempio, di autografi, senza costituire perciò un archivio. Infine non sarebbe stato inopportuno un accenno all'ordine che deve regnare in quella raccolta, né allo scopo culturale che, fra gli altri, essa può anche assumere.

Gli archivisti olandesi postillano la suddetta formula colle seguenti parole: «Questa definizione è adatta certo per un archivio di Stato, ma come definizione generale di un archivio è inesatta, poiché non v'ha dubbio che anche enti privati possono formare un archivio».

Abbiamo espresso la stessa riserva: tuttavia, non sappiamo vedere come questa dichiarazione possa conciliarsi colla definizione, adottata all'unanimità dalla *Società degli archivisti olandesi* ed approvata da quel Ministro dell'interno con circolare in data del 10 giugno 1897; che vi contraddice e considera l'archivio come una creazione veramente ufficiale: definizione fatta propria dai predetti sigg. Muller, Feith e Fruin e messa proprio in testa del loro manuale.

Essa dice, infatti, che: «Archivio è l'intero complesso degli scritti, disegni e stampe, ricevuti e redatti in qualità ufficiale da qualunque autorità o amministrazione o da qualsiasi impiegato di queste,

(¹) MULLER S., FEITH I. A., FRUIN R., *Ordinamento e inventario degli archivi*. Traduzione di GIUSEPPE BONELLI e GIOVANNI VITANI. Torino, Unione tipografica editrice torinese, 1908, p. 4.

purché tali documenti, conformemente alla loro funzione, debbano rimanere presso la stessa autorità o amministrazione o presso i suoi impiegati».

Forse non si va errato supponendo che gli autori coll'ultima parte della loro definizione abbiano voluto limitare la funzione dell'archivio ad una medesima e sola amministrazione, e, quindi, non considerare l'archivio in generale, ma soltanto una specialità di esso, cioè l'archivio vivo di una amministrazione esistente. Poiché, se per avere carattere di archivio le scritture che spettano all'amministrazione, a cui appartiene quell'archivio, non debbano uscire dagli uffici, dai locali della medesima, può anche nascere il dubbio che non siano contemplati in quella definizione gli atti di una amministrazione cessata, di un ufficio stralcio, concentrati presso altra amministrazione ad essa preceduta in tutte o in parte delle sue funzioni.

E forse verrebbe quasi voglia di ritenere che, non ostante il savio insegnamento di tutta la loro pregevole opera, quegli autori negassero il carattere di archivio alla concentrazione di archivi amministrativi diversi in un solo istituto di quelli che si dicono archivi generali e di stato.

Inoltre, non è forse inutile osservare come la loro definizione contraddica alla postilla da loro apposta alla formula del Wackernagel e neghi, quindi, come questa, la possibilità di archivio costituito da privati.

Infine, avremmo gradito trovare in questa definizione un accenno che dicesse come gli atti debbano essere tenuti in ordine nell'archivio e come questo non possa prescindere dallo scopo culturale, che non può negarsi neppure quando si esaminino scritti ritenuti meramente amministrativi.

Il Pecchiai ⁽¹⁾ definisce, a sua volta, l'archivio per: «una raccolta di documenti e carte varie, volumi, protocolli e registri, che vengono accumulandosi per qualche causa della vita sociale, e che, poi, si conservano per una utilità loro propria».

Questa espressione, oltre al sospetto che la enumerazione di scritti contenutavi può far nascere sulla natura di essi, si adatta, al solito, benissimo così all'archivio, come ad una collezione qualunque. È troppo vaga e dimentica parecchi elementi de' quali è necessario tener conto.

Il Bresslau ⁽²⁾ scrive che: «gli originali e copie di documenti

⁽¹⁾ PECCHIAI P., *Manuale pratico per gli archivisti delle pubbliche amministrazioni*. Milano, Hoepli, 1911, pp. 25-26.

⁽²⁾ BRESSLAU H., *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2 Aufl. Leipzig, Weitz, 1912. I, p. 119.

furono dai tempi più remoti accuratamente custoditi in luoghi appositamente a ciò destinati ed eretti, che noi chiamiamo archivi».

A rigor di termine, questa asserzione non è una vera e propria definizione: poiché, oltre ad altre osservazioni, potrebbe rilevarsi che essa non accenna neppure al modo col quale si raccolgono gli atti, né all'essenza dell'archivio, né agli scopi di quella raccolta, per limitarsi ad accennare al contenente.

Non può neppure ritenersi definizione la distinzione che fa A. Lelong tra archivio e documento ⁽¹⁾.

Infine, trascurando, per concludere, molti altri scrittori, alcuni dei quali ricordati dal Cuvelier ⁽²⁾, che, oltre ad essere molto vaghi, non escono, secondo noi, dalla falsariga dei precedenti, ci fermiamo ancora su due autori inglesi; il primo de' quali, il Johnson ⁽³⁾ asserisce che «possiamo considerare come archivi delle serie di documenti costituitesi nel corso ordinario degli affari e conservate per future referenze».

Questa definizione equivale a quella del Pecchiai, quantunque sia più adatta di essa a esprimere un archivio in generale. Tuttavia, l'eccessiva concisione la rende indeterminata rispetto agli affari e alle referenze, de' quali tratta.

Il secondo è il Jenkinson ⁽⁴⁾; il quale osserva come *l'Oxford English Dictionary* definisca l'archivio come il locale, ove conservansi atti pubblici o altri documenti storici, quasi per condannare quella formula, che non corrisponde a quello ch'egli chiama archivio e cioè l'atto stesso, la minuta ec. alla quale siano connessi alcuni requisiti e non già né la serie degli atti, né il locale. Tranne gli atti, ch'egli chiama archivi, gli altri sono materiali sopravvivenze di certi affari amministrativi o esecutivi definiti, conservate per loro propria informazione delle persone che ne sono responsabili. Archivio è invece il documento redatto nel corso di un affare amministrativo o esecutivo, pubblico o privato, del quale esso stesso abbia fatto parte e conservato presso di sé per propria informazione da chi sia responsabile di

⁽¹⁾ *Répertoire général alphabétique du droit français* (1889) alla voce *Archives*.

⁽²⁾ CUVELIER J., *Rôle des archives*. Bruxelles, 1911.

⁽³⁾ JOHNSON CH., *The care of documents and management of archives*. London, Society for promoting christian knowledge, 1919, p. 7.

⁽⁴⁾ JENKINSON HILARY, *A manual of archive administration, including the problems of war archives and archive making* (Carnegie endowment for international peace). Oxford, Clarendon Press, 1922, pp. 6-11. Veramente *l'Oxford English Dictionary* definisce la parola *archive*: place in which public records are kept: records so kept.

tale affare o dai suoi legittimi successori. Come corollario, egli sostiene possa soggiungersi che gli archivi non sono redatti nell'interesse o per informazione dei posterì.

Questa definizione limita dunque la portata della voce archivio al significato di *atto* singolo, e, quindi, esclude ogni dichiarazione sull'istituto in cui si raccolgono tutti quegli archivi, e, peggio ancora, tutti i gruppi di quegli archivi o, come egli dice: *fonds*. Ma anche in questo senso ristretto essa non è del tutto esatta: poiché, se non altro, basterebbe a smentire l'asserzione che gli archivi non sono redatti nell'interesse o per informazione dei posterì il ricordo di tutti gli atti notarili e fra gli altri del *breve recordationis*.

Però, così definito l'atto singolo, l'autore si vede costretto a raffigurarsi il caso che questo atto si unisca ad altri e tutti insieme si accumulino, si raggruppino, costituiscano quel ch'egli chiama *fonds*. E allora deve formulare un'altra definizione per chiarire che cosa intenda per *fonds*: e dirci che *fonds* sono gli atti risultanti dal lavoro di un'amministrazione, costituente un tutto organico, completo in se stesso, capace di agire indipendentemente, senza avere sopra di sé alcuna altra autorità aggiunta o esterna, con ogni facoltà di risolvere qualunque affare pervenute. L'indipendenza pretesa per l'amministrazione, a cui appartenga il *fonds*, è forse alquanto eccessiva perché in realtà non solo tutte le amministrazioni centrali posseggono o producono *fonds* di archivi: ma sì bene anche le amministrazioni da esse dipendenti anche se non abbiano i pieni poteri richiesti dal Jenkinson.

Per quella particolarità e per i rilievi che vi abbiamo fatto non riteniamo neppure la formula del Jenkinson da accettare.

DEFINIZIONE DELL'ARCHIVIO. — Dai rilievi fatti alle varie definizioni citate risulta chiaro che nessuna di esse ci soddisfa. Le troviamo tutte manchevoli da una parte o dall'altra. È quindi d'uopo che formuliamo, a nostra volta, una definizione dell'archivio che corrisponda al concetto che ce ne siamo formato: e diciamo che, per noi:

« L'archivio è la raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quell'ente o individuo ».

Riesaminando questa definizione nei singoli suoi elementi, riteniamo ch' essa sia più comprensiva di quelle sinora riportate e si adatti così agli archivi pubblici generali o speciali, come a quelli privati.

Essa non fa distinzione fra registrazione o ufficio di protocollo e archivio: poiché l'uno deriva dall'altra; non, fra atti conservati presso

l'ufficio, che li redasse, e atti altrove concentrati; e quindi, considera l'istituto nell'accezione generale della parola.

Dichiara che la raccolta degli atti deve essere ordinata, e non confusa né farraginoso; perché altrimenti non si avrebbe un archivio, ma un magazzino, un ripostiglio di carta.

Secondo essa, gli atti provengono dall'attività e durante lo svolgimento dell'attività di un ente o individuo: poiché, in quel periodo di tempo, e, soltanto in esso, l'ente o individuo è competente in materia e tutto quanto produce in quella sua sfera d'azione acquista carattere di autenticità, indispensabile affinché quel suo prodotto possa far fede presso i terzi ed i posteri; mentre, spogliatosi di quella veste e fuor di quel tempo, l'ente o individuo potrà pur sempre compiere altra azione, ma sarà non più competente nella materia specifica, alla quale si connettono quegli atti.

Tale ente o individuo può essere così lo Stato, come i vari organi del medesimo; così una persona, come una famiglia o una società o corporazione. Poiché se tutti convengono che le pubbliche amministrazioni abbiano archivi, tutti debbono altresì ammettere che, indipendentemente dalle famiglie, società mercantili, congregazioni ec., che hanno interessi a lunga scadenza o a vasta estensione da curare e perciò conservano le loro scritture in un archivio più o meno ampio, siano esistite ed esistano personalità che hanno applicato la loro operosità ed ingegno a interessi ed oggetti così generali e talvolta sì eccelsi da raccogliere intorno a sé quantità di scritture cotanto notevoli da costituire veri archivi personali.

Infine la formula proposta accenna alla conservazione degli atti e agli scopi di tale conservazione. Conservare, per il mero piacere di riporre qualche cosa senza alcun fine ben determinato e importante, può dirsi mero capriccio volubile, che esclude la possibilità di fermare l'attenzione su quella cosa, e meno che mai di costruirvi sopra una teoria, o di riconoscere in esso un istituto qualunque.

La conservazione degli atti in archivio, invece, ha uno scopo positivo, ben determinato, tangibile, vale a dire quello di renderli utili alla generalità degli individui e agli individui stessi.

In conseguenza di questo scopo, di questa utilità l'archivio acquista un carattere squisitamente etico, che lo fa apparire ed essere a chi lo consideri, come il conservatore effettivo, materiale e morale, dei diritti e dei doveri reciproci della collettività e dei singoli, l'eminente custode della tradizione e delle prove della civiltà.

DISTINZIONE DELL'ARCHIVIO DAGLI ISTITUTI AFFINI. — Come tale, l'archivio si distingue dagli istituti affini: musei, biblioteche, collezioni di manoscritti; e, specialmente, dalle biblioteche, checché sembrino sostenere in contrario gli illustri archivisti olandesi, testé citati ⁽¹⁾. E, mentre Hubert Hall ⁽²⁾ lascia intendere di temere che i musei accelerino la distruzione dei documenti, che espongono all'azione corroditrice della luce solare, noi precisiamo il nostro pensiero, dicendo che la biblioteca ha un fine meramente culturale, non implica in sé nessun carattere giuridico, e chi vi è preposto non rilascia attestazione alcuna cui si debba senz'altro prestar fede: l'archivio, invece, oltre al medesimo fine culturale, ne ha uno essenzialmente giuridico, politico e sociale, che gli conferisce quel carattere particolare che presiede allo svolgimento delle varie funzioni, ad esso attribuite, ed è, pur troppo, sì scarsamente inteso ed apprezzato persino da personalità, insigni per dottrina ed acume.

DIVERSITÀ DEGLI ARCHIVI. — Da quanto precede risulta, dunque, che noi consideriamo l'archivio in un senso latissimo, che ne rispecchia la funzione in tutti i momenti, in tutti i luoghi, presso chiunque esista. Lo consideriamo come un tutto per sé stante; come una realtà che nasce da un cespite comune ma se ne stacca e vive di vita propria, con scopi tutti suoi, anche quando sembrano ausiliari ad altre attività, anche quando scompaiano per il gran pubblico e si sommergano nelle ondate della vita tumultuosa del giorno.

Da questa concezione generale derivano le particolarità delle singole raccolte di atti, dei singoli archivi, che li distinguono li uni dagli altri.

Esse riguardano, anzi tutto, l'età degli archivi, e diversamente li ripartiscono secondo le fasi di questa età. Sono, dunque, detti archivi *vivi* quelli che sono tuttora suscettibili di accrescimento, come, per esempio, gli archivi di una amministrazione vigente. Sono *morti*, invece, gli archivi non più suscettibili di aumento, come quelli di amministrazione cessata.

Sono vivi pertanto gli archivi di singoli enti o persone tuttora esistenti e ci permettono di assistere all'origine e allo svolgimento della raccolta: che, presso i pubblici uffici, avviene in quello che si chiama *l'ufficio di registrazione* o di protocollo (ted. *Registratur: cancelleria*

⁽¹⁾ *Op. cit.* p. 3-4.

⁽²⁾ HUBERT HALL, *British archives and the sources for the history of the world war.* (Carnegie endowment ec.) London, Oxford University Press, 1925, p. 21.

altrove) e nelle amministrazioni private, nel segretariato o nell'ufficio di contabilità. Essi procedono da soli e separati da ogni altro genere di raccolta; sono mobilissimi nel loro tutto e nelle loro parti per rispondere alle esigenze del servizio.

Gli archivi morti non hanno più alcun rapporto se non storico con quelli vivi. La registratura o il segretariato, che li mise insieme, cessò e scomparve coll'amministrazione, della quale faceva parte. Essi sussistono per sè soli, senza l'aiuto né l'elaborazione di altri organi; persistono nell'integrità in cui li lasciarono i loro creatori; non si *riassumono* se non raramente in confronto di quelli vivi; e possono permanere isolati o riuniti con altri archivi consimili.

Gli archivi *vivi* alla loro volta si suddividono, secondo l'età della loro parti, in archivio *corrente*, archivio di *deposito*, archivio *generale*.

È *corrente* l'archivio i cui atti si riferiscono ad affari che esigono ancora provvedimenti ovvero si riconnettono strettamente a trattative tuttora vigenti.

Alla costituzione di esso contribuisce più assai del personale, addetto alla conservazione degli atti, quello direttivo, che tratta gli affari, redige gli atti relativi e li consulta frequentemente per l'uniformità, le direttive da seguire. Questa consultazione riguarda d'ordinario atti di poco precedenti a quelli che si stanno redigendo; ma può anche estendersi ad atti assai più antichi e risalire anche a secoli, quando in essi si trovi l'addentellato di pratiche moderne, che è necessario tenere presente.

Così, d'ordinario, gli atti della politica estera dei secoli passati sono considerati come necessari alla trattazione degli affari dei giorni nostri, perché frequentemente sussistono ancora in vigore disposizioni di antichi trattati internazionali stipulati da stati e regimi scomparsi, dei quali l'attuale sia l'erede e successore.

Così, ancora, gli ultimi accordi internazionali, stipulati in materia di archivio dall'Italia cogli Stati sorti dallo sfacelo della monarchia austro-ungarica, hanno sancito che si considerino come *correnti* gli atti amministrativi delle autorità austro-ungariche risalenti sino all'anno 1848.

E v'ha chi vorrebbe anche sostenere se non come correnti, certo come necessari alla gestione attuale degli affari relativi ai demani comunali e agli usi civici gli atti dei notai e di supreme magistrature dei secoli trascorsi, se non fosse fermato dall'obbiezione che non le serie di quegli atti ma i singoli atti soltanto sono necessari, né può la parte estendere il suo carattere particolare a tutta quanta la caterva di diversi atti di altra natura che costituiscono quelle serie.

Svolgendo la sua attività, l'amministrazione provvede definitivamente su quegli atti. La necessità di consultarli, senza mai scomparire, diventa perciò in progresso di tempo sempre più rara né si presenta più se non per la ripresa o la conseguenza dell'affare trattatovi, o vvero per la ripetizione di affare simile per il quale occorra conoscere la norma seguita antecedentemente. Siccome gli atti concernenti affari esauriti lasciati frammisti a quelli di affari in corso potrebbero generare confusione ed intralcio, si provvede materialmente alla loro separazione distinguendoli secondo l'età e cioè sulla presunzione del tempo, entro il quale potrebbe ripresentarsi la necessità di consultarli. Questa distinzione non infrange la norma, la definizione che abbiamo dato dell'archivio vivo. Finché esiste l'amministrazione, questa possiede il suo archivio; ma, secondo l'età, lo distingue, anzi tutto, in corrente; dopo un certo numero di anni, lo passa, sempre presso di sé, in *deposito* in altro locale apposito; e, quando l'urgenza della consultazione si sia di molto allontanata, lo *versa*, cioè lo deposita, in un *archivio generale*, vale a dire, in un istituto, che raccolga uno o parecchi archivi di amministrazioni vigenti o cessate non più necessari al servizio quotidiano.

In Italia, il principale di questi archivi generali di amministrazioni vigenti è l'*Archivio generale*, o meglio sono gli *Archivi generali o centrali del Regno* istituiti nella capitale per accogliere dagli archivi di deposito delle amministrazioni centrali del Regno gli atti che queste ritengano opportuno di allontanare momentaneamente da sé.

Abbiamo ancora nelle provincie del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia i così detti *archivi provinciali*, come in Francia gli *archivi dipartimentali*, che disimpegnano lo stesso servizio nei riguardi delle pubbliche amministrazioni stabilite nella loro circoscrizione, non senza ammettere, però, l'accettazione anche di altri atti.

Alcuni enti autarchici, come per esempio il Comune di Roma, hanno essi pure archivi generali: e lo stesso può dirsi di vari istituti e società.

Ma, quantunque archivi generali, non appartengono propriamente a questa categoria quelli che in Italia chiamiamo *archivi di Stato* e raccolgono gli archivi dei dicasteri centrali degli Stati coi quali si è costituita la Patria nostra. Per quanto continuo possa essere l'aumento del numero degli archivi particolari che li compongono, questo aumento, fuorché per quel che concerne gli atti dei pubblici uffici della provincia in cui sono stabiliti, non proviene se non dal difetto della concentrazione fatta antecedentemente e non già dall'attività dei predetti dicasteri. Questi sono cessati coll'anno 1861 o per Roma col 1870

e i loro archivi sono rimasti quello che erano e quindi vanno considerati come *archivi morti*; e tali sono pure gli archivi di Stato.

Questi non vanno confusi con quelli che diconsi *Archivi dello Stato*, quantunque la nomenclatura straniera vi si adatti; perché con questa espressione noi veniamo semplicemente a indicare la proprietà, *l'appartenenza* della raccolta in contrapposto a quella privata.

E in riguardo a tale appartenenza noi diciamo ancora archivi *reali, nazionali, pontifici, comunali*; mentre rispetto alla *natura* degli atti conservativi abbiamo gli archivi *ministeriali, giudiziari, militari, notarili, camerali, ec.*

FUNZIONE DELL'ARCHIVIO. — Però, qualunque titolo portino, tutti quegli archivi svelano che, nel loro seno, si raccoglie il complesso degli atti rappresentanti l'attività di un ente e di un'epoca, la storia di qualcuno dei grandi organismi costituiti dalla convivenza sociale. Rivelano il lungo lavoro delle generazioni scomparse, diretto ad assicurare l'incolumità e la conservazione di quegli atti con sempre minor fatica: lavoro, che esprime esattamente la *funzione amministrativa, politica ed economica* dell'archivio generale di ottenere cioè quello scopo col massimo risparmio di locali, di spese, di personale e di tempo.

Tale funzione non si presenta certamente alla creazione dell'archivio, ma, dopo una elaborazione più o meno lunga; nella quale si esplica, si rinnova tutta l'esperienza delle generazioni precedenti. Poiché non v'ha dubbio che in quell'esperienza risiedono la vera scienza e la base di ogni progresso della civiltà.

ARCHIVISTICA. — Quella esperienza si manifesta, nel campo, che coltiviamo, coll'applicazione di massime, di norme, di accorgimenti, che le passate età hanno trovato e sperimentato e che attraverso i secoli sono divenute verità assolute, universali, immutabili nel tempo e nello spazio: di quelle verità sulle quali s'innalzano questa e tutte le altre scienze. Sopra di esse, infatti, si forma quella scienza degli archivi, alla quale è stato dato il nome di *archivistica*; che non è soltanto la disciplina della tenuta degli archivi, come molti, per non dire tutti, hanno sinora ritenuto, ma quella che abbraccia l'ampissimo campo della costruzione e manutenzione dei locali e della suppellettile racchiusavi, dell'ordinamento di questa suppellettile e della comunicazione di essa nel presente e nel futuro. Estensione sorprendente è questa, data alla scienza coll'aiuto d'innunerevoli altre discipline, non mai forse tentata sinora da alcuno, certo non ancora compresa; ma pure, naturale ri-

sultato della lunga elaborazione, del lungo lavoro sopraccennati, che costituiscono per noi la storia degli archivi e dell'archivistica.

DIVISIONI DELL'ARCHIVISTICA. — La minuta e difficile esposizione, da noi per la prima volta d'ogni dove racimolata, delle provvidenze, per le quali, presso popoli diversi, per lunga serie di anni, si affermarono e ripeterono norme precise circa l'amministrazione in generale degli archivi, indica a sufficienza come queste sieno col tempo divenute assiomi indiscussi e indiscutibili, universalmente ammessi. Questo loro carattere di permanenza, d'inalterabilità è la base sulla quale si erige l'archivistica ossia la scienza degli archivi; che, ripetiamo, non è creata per capriccio ma per rispondere ad un'effettiva necessità morale della società: e, quantunque si giovi delle conquiste di molte altre discipline, per cui parecchi la ripudiano, costituisce una unità, nella quale tutte le massime trovate dai secoli precedenti si coordinano e si fondono. Questo coordinamento, questa fusione escludono che le parti di quella scienza siano artificiosamente o aridamente slegate fra loro, come, pur troppo, sono sinora comparse negli insegnamenti, impartiti anche dai più provetti fra i maestri. Invece, le rappresentano tutte connesse in una organicità, una positività che ne agevola la conoscenza e il compito.

Questa organicità, questa positività, questa unità organica, che noi per primi affermiamo, si rivela nella dipendenza logica di tutte le parti, le une dalle altre, tutte tendenti all'altissimo fine prefisso all'istituto, vale a dire a quello della conservazione dei fasti e dei diritti della Società e della diffusione dei medesimi pel progresso della civiltà.

Saremmo tentati di ritrovare nella voce sintetica di archivio il compendio di tutto ciò che esprime quell'unità organica. Ma, senza attardarci in tale indagine, noi osserviamo, che in tutti i tempi per archivio si è inteso il locale nel quale erano riposti gli atti, gli atti stessi, e potrebbe in qualche modo anche dirsi il servizio al quale questi atti danno origine.

In queste tre accezioni noi troviamo determinato tutto quanto il campo assegnato a questa dottrina; e quindi, svolgendo i concetti, embrionalmente in esse racchiusi, noi possiamo distinguere nell'archivistica tre grandi divisioni della materia in discussione, che, secondo noi, sono le seguenti:

1. l'amministrazione generale esterna dell'archivio, e come dicono i tedeschi, con una sola parola, l'archiveconomia;

2. l'ordinamento interno degli atti, ossia archivistica pura;
3. il servizio e natura giuridica dell'archivio.

Ognuna di queste tre grandi ripartizioni va intesa in senso lato: ciò che ha sinora indotto parecchi di coloro, che non concepiscono il nesso strettissimo che intercorre fra tutte le parti dello scibile umano, a ritenere esorbitante molta della materia da noi raccolta, e a trascurarla; col risultato di dare una idea inadeguata di tutto quanto compone questa dottrina e di creare una deplorabile lacuna nella preparazione del personale, nonché danni non indifferenti nella pratica amministrazione della scritture, affidate alla loro custodia.

Noi, invece, le tratteremo l'una dopo l'altra nell'ordine surriferito, senza però insistere oltre misura su quelle nozioni, che sono proprie di altra disciplina, sulle quali ci basterà richiamare l'attenzione degli studiosi e degli specialisti; cui per la loro naturalezza molte di esse potrebbero sfuggire o non essere ricordate opportunamente. E contrariamente al solito modo di procedere intercaleremo tra la 2.^a e la 3.^a parte la storia degli archivi e dell'archivistica, con cui altri comincia, perché riteniamo che le norme suggerite nei secoli non abbiano che scarso riferimento cogli ultimi dati della scienza, mentre assai ne abbiano per le norme giuridiche che precisamente nei secoli sono venute elaborandosi.

E, dunque, dall'amministrazione generale esterna dell'archivio cominciamo a dar principio alla nostra esposizione, intendendo sotto quel titolo parlare dei locali, del loro arredamento, dell'igiene loro e delle carte, rinchiusevi; igiene, che, toccando assai da vicino alla conservazione di quello a cui si riferisce, ci permette di discorrere anche del modo col quale si tenti di rimediare ai danni dall'età procurati alla suppellettile. dalle intemperie e da quanto altro sia deleterio per la medesima.